

BUONI BENZINA: NON IMPONIBILI FINO A 200 EURO PER IL 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, l'art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", **introduce il c.d. "bonus carburante" per i dipendenti.** Viene previsto che, **per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR.** Stando alla formulazione letterale della norma, i **buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente**, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti. La nuova previsione relativa al "bonus carburante" si **affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit pari a 258,23 euro**, per cui **il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe al calcolo di tale limite.**

Premessa

L'art. 2 del DL 21/2022 (c.d. DL "Ucraina") ha previsto il **c.d. "bonus carburante" per i dipendenti.**

Osserva

Viene stabilito, in particolare, che, **per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore**, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR.

Caratteristiche del "bonus carburante"

Il "bonus carburante" è **riconosciuto:**

- **temporaneamente, per il solo 2022;**
- in relazione ad **eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private** ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;
- nel limite dell'importo di valore di tali buoni pari a 200,00 euro per lavoratore.

Osserva

Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina **potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente**, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in **relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51 co. 2 del TUIR**.

Inoltre, il riferimento alle "aziende private":

- **sembra comportare l'esclusione dall'agevolazione** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- **pone poi un problema** con riferimento ai dipendenti degli studi professionali.

Normativa di riferimento

In linea generale, ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente **è costituito da tutte le somme e i valori in genere**, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, **in relazione al rapporto di lavoro**; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l'art. 51 co. 2 del TUIR **elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente**.

Osserva

L'art. 51 co. 3 individua nel valore normale di cui all'art. 9 del TUIR **il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente** o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1).

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che **non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta** (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021).

Osserva

Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, **lo stesso concorre interamente a formare il reddito** (non solo per l'eccedenza).

L'art. 51 co. 3-bis del TUIR dispone inoltre che ai "fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, **l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro** può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Osserva

In linea generale, pertanto, **i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit** in capo

ai dipendenti e beneficiano dell'esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti.

Rapporti con la disciplina generale dei fringe benefit

La previsione di cui all'art. 2 del DL 21/2022 relativa al "bonus carburante" **si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.**

Osserva

Il valore dei buoni benzina **fino a 200,00 euro non concorrerebbe** quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della **soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.**

In altri termini, per il 2022, **il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa** (su scelta della stessa) **buoni benzina non imponibili fino a 200,00 euro**, oltre ad usufruire di altri fringe benefit **non tassati sino al limite "tradizionale" di 258,23 euro.**

Superamento del limite di 200,00 euro

In assenza di specifiche indicazioni normative, **dovrebbe essere chiarito cosa accade in caso di superamento del limite di 200,00 euro.**

Osserva

Considerato il rinvio al citato co. 3 dell'art. 51 del TUIR, l'intero valore dei buoni potrebbe concorrere a formare il reddito del dipendente, analogamente a quanto previsto in caso di superamento della franchigia "generale" dei fringe benefit.

In alternativa, trattandosi di una specifica **disposizione agevolativa**, potrebbe restare ferma la non concorrenza fino a 200,00 euro, per cui **solo l'eccedenza concorrerebbe al calcolo della soglia "generale".**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti